

**Allegato "D" al rep. n. 43094/16251 del Notaio Dubini**  
**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE FORESTA DEI GIUSTI - GA.RI.WO. - ONLUS"**

**Art. 1**

**Denominazione - sede**

È costituita una Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE FORESTA DEI GIUSTI - GA.RI.WO. - ONLUS"**

con sede legale in Milano, nell'indirizzo risultante dall'atto costitutivo. Il trasferimento della sede legale in Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà essere comunicata all'Autorità di controllo.

Uffici e delegazioni possono essere istituiti in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo alla Fondazione l'uso, oltre che nella denominazione, anche negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero dell'acronimo di "Onlus".

**Art. 2**

**Durata**

La durata della Fondazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del presente Statuto.

**Art. 3**

**Finalità e attività**

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, per la tutela dei diritti civili attuata a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni sociali (in particolare in ragione di discriminazioni etniche, religiose ovvero politiche) o economiche.

La Fondazione inoltre svolge attività di beneficenza a sostegno dei "giusti".

In attuazione del proprio scopo istituzionale la fondazione svolge attività consistenti nel:

- a) effettuare azioni volte alla tutela dei diritti civili delle persone in stato di discriminazione per ragioni di razza, credo religioso, convinzioni personali, sesso, appartenenza politica, condizione sociale, condizione economica, ruolo professionale e, laddove necessario, soccorrere e sostenere materialmente i "giusti" e le loro famiglie, qualora l'attività del "giusto" ne abbia provocato una condizione di indigenza;
- b) istituire, in via accessoria, premi o attestati da assegnare a chi si sia distinto sul tema dei "giusti", intendendo per "giusti" coloro che si sono opposti o che attualmente si oppongono nel mondo a genocidi, stermini di massa, crimini contro l'umanità o che ne siano stati vittime;
- c) organizzare, in via accessoria, attività culturali finalizzate alla riflessione sull'esperienza del "giusto" ed alla valorizzazione della testimonianza individuale nella lotta per i diritti civili, atteso che la tutela dei diritti civili si attua anche mediante opere di sensibilizzazione;
- d) riconoscere il particolare valore umano e morale mostrato da chi è stato vittima di discriminazioni per motivi etnici, politici, religiosi o di

qualsiasi altro tipo, ed a queste si è opposto, mediante la dedicazione di luoghi della memoria con la realizzazione di piccole foreste e giardini, in tutte le parti del mondo e in special modo nei luoghi dei genocidi, stermini di massa, crimini contro l'umanità.

L'albero che verrà piantato simboleggerà la memoria e/o le gesta di una donna o di un uomo considerato "giusto".

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- fondo di dotazione, costituito dai beni disponibili o indisponibili, denaro o titoli che formano la dotazione iniziale dell'Ente, nonché dal danaro e/o dai beni mobili e immobili ovvero dai titoli, o altre utilità, a qualsiasi titolo pervenuti in via definitiva alla Fondazione o dalla stessa acquistati, impiegabili per il perseguimento degli scopi e che, per volontà dei soggetti che li hanno trasferiti in favore della Fondazione ovvero per decisione del Consiglio Direttivo, entrano a far parte del fondo di dotazione;

- fondo patrimoniale di garanzia, di importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) costituito al fine di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Detto fondo deve essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento e potrà consistere nell'acquisto di titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato intestato all'ente, documentati con la produzione del relativo documento certificativo dell'Istituto bancario; sono fatte salve le disposizioni dell'Autorità competente;

- fondo di gestione, composto: (a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; (b) dai beni disponibili della dotazione iniziale e da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale e che non faccia parte del fondo di garanzia; (c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; (d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; (e) da ogni bene mobile od immobile a qualsiasi titolo pervenuto alla Fondazione e che non faccia parte del fondo di garanzia.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

E' obbligo per la Fondazione impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#### **Art. 5**

##### **Fondatori**

I Fondatori sono coloro che sottoscrivendo l'atto costitutivo della Fon-

dazione stabiliscono lo scopo e le regole della Fondazione adottandone lo statuto.

#### **Art. 6** **Sostenitori**

I Sostenitori sono le persone fisiche e gli enti ammessi dal Consiglio Direttivo che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento dello scopo della Fondazione con il versamento di una somma di denaro determinata dal Consiglio Direttivo o con l'apporto di beni accettato dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione e sull'esclusione di un Sostenitore delibera il Consiglio Direttivo.

L'ammissione avviene soltanto, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, per effetto del versamento o del conferimento assunto dal richiedente nell'istanza scritta di ammissione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- gravi inadempienze nei confronti della Fondazione;
- comportamento incompatibile con lo scopo della Fondazione;
- estinzione dell'ente sostenitore; sua messa in liquidazione o ammissione a procedure concorsuali.

Contro la deliberazione di esclusione è possibile ricorrere all'Assemblea dei Partecipanti, entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta notizia dell'esclusione. L'Assemblea deciderà senza tener conto nei quorum del Sostenitore escluso.

I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con comunicazione fatta pervenire alla sede legale della Fondazione mediante avviso raccomandato e con effetto alla scadenza del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Nulla è loro dovuto per l'assunzione della qualifica di Sostenitore anche in caso di recesso. La qualifica di Sostenitore non è cedibile o trasmissibile.

#### **Art. 7** **Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

Il Presidente.

L'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti.

L'Organo di Controllo.

Il Revisore legale.

#### **Art. 8** **Presidente**

La carica di Presidente della Fondazione è attribuita a vita al signor Gabriele Nissim e successivamente allo stesso ai successori dal medesimo in vita designati.

Al signor Gabriele Nissim e ai successivi presidenti a vita, ai sensi del presente statuto, compete il diritto di nominare un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione.

Ad eccezione del signor Gabriele Nissim e degli altri presidenti a vita ai sensi del presente statuto, il Presidente dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. Qualora il signor Gabriele Nissim e successivamente allo stesso tutti i successori designati cessino dalla carica di Presidente per qualunque ragione, lo stesso Consiglio Direttivo nominerà

Presidente della Fondazione uno dei propri membri.

Il Presidente designato dal signor Gabriele Nissim che gli succeda durerà a vita e a sua volta potrà designare purchè in vita un altro Presidente a vita. Successivamente il Presidente sarà nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente indirizza le attività della Fondazione e ne garantisce la piena adesione alla missione istituzionale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

Il Presidente inoltre:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'Organo di Amministrazione competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente può sciogliere il Consiglio Direttivo per giusta causa motivata.

## **Art. 9**

### **Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è composto da un numero, stabilito al momento della nomina, minimo di tre a un massimo di sette membri; uno di essi assume la carica di Presidente.

Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione è composto esclusivamente da persone fisiche, le quali sono rieleggibili; fatta eccezione per il signor Gabriele Nissim e per gli altri presidenti a vita, ai sensi del presente statuto, i membri del Consiglio Direttivo rivestono la carica per tre (3) esercizi e comunque sino alla loro effettiva sostituzione. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo Amministrativo.

I primi consiglieri sono nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Partecipanti, fatto salvo il diritto dei presidenti a vita, ai sensi del presente statuto, di nominare un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo di Amministrazione e quanto di seguito previsto: il Consiglio Direttivo può deliberare - salvo il veto del Presidente - l'attribuzione di compensi, entro i limiti di legge, agli amministratori ai quali siano stati conferiti particolari incarichi.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più consiglieri, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente della Fondazione, venissero meno, gli stessi sono sostituiti per designazione del Presidente della Fondazione e durano fino alla scadenza del consiglio direttivo in carica.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di tutti i consiglieri e in mancanza di designazione in vita di un Presidente successore da parte

del signor Gabriele Nissim la nomina di essi spetterà all'Assemblea dei Partecipanti e in mancanza di deliberazione spetterà in numero di tre al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Fondazione; i soggetti così nominati nomineranno a loro volta il Presidente.

#### **Art. 10**

##### **Cause di ineleggibilità**

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

#### **Art. 11**

##### **Decadenza - esclusione**

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, senza tener conto nei quorum del membro interessato dalla deliberazione.

#### **Art. 12**

##### **Poteri**

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) esercizi salvo rinnovo, nel caso di cessazione del signor Gabriele Nissim e di mancata designazione in vita da parte del medesimo di un successore e negli altri casi previsti dal presente statuto;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare nonché compiere ogni adempimento in relazione al bilancio;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento provvedendo alla nomina del liquidatore e la devoluzione ai sensi dell'art. 22, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;
- m) nominare il Segretario Generale.

### **Art. 13**

#### **Rappresentanza**

Il potere di rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

### **Art. 14**

#### **Adunanze**

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno e si riunisce presso la sede della Fondazione o comunque nel comune dove si trova la sede, di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo e al Revisore Legale, mediante mezzi che attestino la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima, in questo caso presso la sede della Fondazione.

L'indirizzo di posta elettronica deve essere comunicato al Presidente all'atto di accettazione della carica e trascritto a cura del Presidente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei presenti, escluso dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto dal presente statuto.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 12 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

In caso di parità prevale in tutte le deliberazioni il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

L'atto di modifica dello statuto viene redatto da un notaio scelto, con funzioni di segretario, dal Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei re-

lativi verbali:

- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento in videoconferenza o audioconferenza;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente della Fondazione ed il segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della Fondazione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di aver preventivamente avuto modo di prendere visione, ricevere o trasmettere documenti necessari alla citata discussione e votazione.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori, un Segretario Generale. Le mansioni potranno essere attribuite con le retribuzioni che riterrà più opportune nei limiti di legge. Il Consiglio può designare un Comitato Scientifico con funzioni meramente consultive, definendone la composizione, la durata e le competenze in apposito regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Segretario generale**

La Fondazione può nominare un Segretario Generale. Il primo Segretario Generale della Fondazione è nominato, se del caso, nell'atto costitutivo.

Il Segretario Generale della Fondazione:

- collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- collabora con l'Organo Amministrativo nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo di gestione;
- predispone la strategia programmatica della Fondazione, ne segue l'implementazione e ne cura la valutazione;
- coordina gli uffici della Fondazione;
- predispone l'organigramma della Fondazione;
- compie tutti gli atti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo mediante procura in forma notarile;
- partecipa, senza diritto di voto al Consiglio Direttivo, svolgendo anche le funzioni di segretario;
- rappresenta la Fondazione nei consessi pubblici o privati, su mandato del Presidente.
- alla carica di Segretario Generale, ove deliberato dal Consiglio Direttivo, può essere riconosciuto un compenso nei limiti di legge.

Il Segretario Generale non può essere membro dell'Organo di Amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, nè Revisore.

#### **Art. 16**

##### **Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dal Presidente e dai Soste-

nitori, i quali insieme costituiscono i Partecipanti.

All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- nominare i membri di sua spettanza dell'Organo di Amministrazione;
- nominare l'Organo di Controllo;
- nominare il Revisore Legale;
- esprimere pareri, non vincolanti, sulle materie che il Consiglio Direttivo sottopone eventualmente all'Assemblea in relazione alle iniziative della Fondazione, alle modifiche statutarie, al bilancio della Fondazione;
- deliberare in merito alle impugnazioni per esclusione.

Per esercitare il potere di nomina di tutte le cariche sociali i Partecipanti devono essere pari ad almeno un numero multiplo dei consiglieri in scadenza.

Qualora per qualsiasi ragione alla nomina delle suddette cariche non provveda l'Assemblea provvederà il Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della Fondazione, su istanza di chiunque vi abbia interesse.

L'assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione presso la sede della Fondazione o comunque nel comune dove si trova la sede almeno una volta all'anno e in ogni caso tutte le volte in cui si debba procedere alla nomina delle cariche degli organi della Fondazione. Può essere convocata altresì su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Sostenitori. L'avviso di convocazione viene trasmesso, ai Sostenitori e ai membri dell'Organo di Amministrazione all'Organo di Controllo e al Revisore Legale, mediante mezzi che attestino la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

L'indirizzo di posta elettronica deve essere comunicato al Presidente all'atto di accettazione della qualifica di Sostenitore o della carica negli Organi della Fondazione e trascritto a cura del Presidente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti e sono valide se vi partecipa un numero pari ad almeno la maggioranza dei Partecipanti considerando nel computo il Presidente e i Sostenitori e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal segretario nominato dal Presidente sono trascritti nel libro appositamente istituito e tenuto dall'Organo Amministrativo.

## **Art. 17**

### **Organo di controllo**

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In mancanza di determinazione diversa è monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Partecipanti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo e di Sostenitore. Ai



componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso di organo monocratico l'Organo di Controllo deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e all'Assemblea dei Partecipanti.

All'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro ove non sia stato nominato o non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale, spetta la revisione legale dei conti.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è gratuita.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e salve le competenze dello specifico Organismo di Vigilanza istituito, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

#### **Art.18**

##### **Revisore**

La Fondazione nomina quando obbligatorio per legge un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti, iscritti nell'apposito registro.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza se del caso dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Partecipanti.

La funzione di revisore è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo, di membro dell'Organo di Controllo; è altresì incompatibile con la qualifica di Sostenitore.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e all'Assemblea dei Partecipanti.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e può essere riconfermato.

L'Organo di Amministrazione può deliberare un compenso per il Revisore legale nei limiti di legge.

#### **Art.19**

##### **Libri**

La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, dell'Assemblea dei Partecipanti e quello dei Sostenitori.

I libri degli organi sono tenuti a cura degli organi a cui si riferiscono. Il

libro dei Sostenitori e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono tenuti dall'Organo di Amministrazione.

Il diritto di esaminare i libri ove ammesso dalla legge deve essere preceduto da una richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

#### **Art.20 Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa oltre a una relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo e ai principi stabiliti dagli Organi competenti per gli enti non commerciali e per le Onlus, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività connesse.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente alla relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Tutte le cariche della fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della fondazione, fatto salvo quanto prescritto dallo statuto.

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e comunque nei limiti di legge.

#### **Art. 21 Trasformazione, Fusione, Scissione**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui al presente statuto.

#### **Art. 22 Estinzione**

La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio Direttivo, quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- si verificano altre ipotesi di cui all'art. 27 del codice civile.

L'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoposte, secondo legge, alle competenti autorità governative.

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo della stes-

sa sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La destinazione del patrimonio viene deliberata con le stesse maggioranze richieste per la delibera di estinzione e di messa in liquidazione.

#### **Art. 23**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 24**

##### **Disciplina transitoria**

Il presente statuto costituisce l'allegato "D" dell'atto costitutivo della Fondazione e rimarrà in vigore fino a quando verificatesi le condizioni che l'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 prescrive per le ONLUS non entrerà in vigore lo statuto che costituisce l'allegato "E" dell'atto costitutivo della Fondazione conforme al suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

F.to Gabriele Nissim

F.to Anna Maria Samuelli

F.to Elisabetta Monti

F.to Pietro Kuciukian

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio